Società cooperativa sociale Il Pettirosso (codice fiscale: 02651330223): accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali. D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)".

Determinazione n. 8349 del 30/07/2025

Società cooperativa sociale Il Pettirosso (codice fiscale: 02651330223): accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali. D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)".

N. 8349 DI DATA 30 LUGLIO 2025
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERV. ISTRUZIONE
OGGETTO:
Società cooperativa sociale Il Pettirosso (codice fiscale: 02651330223): accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali. D.P.P.
8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)".
RIFERIMENTO : 2025-S167-00081

Il Decreto del Presidente della Provincia di data 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., ha approvato il Regolamento di esecuzione dell'articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, finalizzato a favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali.
In particolare, il capo IV del medesimo Regolamento stabilisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento e l'individuazione dei soggetti erogatori di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali.
Il Servizio istruzione, in particolare l'Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza, è stato individuato con deliberazione della Giunta provinciale n. 425 del 25 marzo 2019 quale struttura responsabile per l'attuazione della procedura di accreditamento.
Successivamente, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 540 del 30 aprile 2020, ha definito i criteri di verifica dei requisiti di accreditamento degli enti richiedenti, perseguendo l'obiettivo prioritario di semplificare i procedimenti amministrativi e garantire livelli sempre più elevati di qualità, professionalità,

aggiornamento delle competenze, nonché maggiore flessibilità,
diversificazione e innovazione dei servizi. Conseguentemente, con determinazione della dirigente del Servizio istruzione n. 24 del 9 aprile 2021, la modulistica relativa alla procedura di accreditamento dei soggetti erogatori di servizi per studenti e studentesse con bisogni educativi speciali è stata aggiornata.
In seguito a modifiche relative alle procedure di affidamento dei servizi, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 570 del 9 aprile 2021, ha anticipato al 31 maggio il termine per la presentazione delle domande di accreditamento e delle dichiarazioni annuali di permanenza dei requisiti, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., a partire dall'anno 2021 e per gli anni successivi, al fine di consentire la tempestiva stipula delle convenzioni da parte delle istituzioni scolastiche e formative per l'anno scolastico successivo.
Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 570 del 9 aprile 2021, la dirigente del Servizio istruzione ha nominato i componenti del gruppo di lavoro incaricato della valutazione delle nuove domande di accreditamento con nota prot. n. 408179 del 26 maggio 2025.
Nei termini previsti, la Società cooperativa sociale Il Pettirosso (codice fiscale: 02651330223) ha presentato istanza di accreditamento per l'erogazione di servizi educativi e di assistenza a favore di studenti e studentesse con bisogni educativi speciali, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a),
d) ed e), della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. La suddetta domanda è stata regolarmente acquisita in data 21 maggio 2025 al protocollo n. 394440.
A seguito dell'istruttoria formale, nella seduta del 4 giugno 2025, il Gruppo di lavoro ha esaminato i requisiti e le condizioni richieste per l'accreditamento, rilevando che la documentazione presentata ai fini della valutazione dell'esperienza pregressa dell'ente - come previsto dall'articolo 12 del Regolamento approvato con D.P.P. n. 17-124/Leg. dell'8 maggio 2008 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 540 del 30 aprile 2020 (requisito di cui alla lettera b), relativo ai contratti e alle convenzioni stipulate) non fosse sufficiente a dimostrare l'esperienza almeno biennale e parte della suddetta documentazione risultava priva di firma, sia digitale che autografa.
Pertanto, il Gruppo di lavoro ha ritenuto necessario procedere con l'invio di una comunicazione formale di richiesta di integrazione prot. n. 455650 di data 9 giugno 2025, concedendo un termine di 14 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni o documentazione integrativa, con contestuale sospensione del procedimento.

Successivamente, in data 23 giugno 2025 e 25 giugno 2025, è pervenuta da parte della Società cooperativa sociale Il Pettirosso la documentazione integrativa, protocollata rispettivamente al n. 500101 di data 23 giugno 2025 e n. 506978 di data 25 giugno 2025.
Nella seduta del 25 giugno 2025, il Gruppo di lavoro a seguito dell'istruttoria della documentazione integrativa di cui al paragrafo precedente, ha ritenuto che la stessa non fosse ancora sufficiente a dimostrare l'esperienza almeno biennale e, inoltre, parte della suddetta documentazione risultava ancora priva di firma, sia digitale che autografa. Pertanto, il Servizio Istruzione ha inoltrato - con nota prot. n. 531312 di data 3 luglio 2025 - alla Società cooperativa sociale Il Pettirosso - la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza con contestuale sospensione dei termini del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 27 bis della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, concedendo alla cooperativa in oggetto un termine di ulteriori 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione in questione, per eventuali osservazioni corredate dalla relativa documentazione.
Successivamente, in data 22 luglio 2025, è pervenuta da parte della Società cooperativa sociale Il Pettirosso ulteriore documentazione integrativa, protocollata al n. 583045.
Nella seduta del 23 luglio 2025, il Gruppo di lavoro ha esaminato la documentazione trasmessa, rilevando la presentazione di nuovi contratti da valutare, nonché la regolarizzazione delle firme mancanti precedentemente segnalate.
Alla luce degli esiti dell'istruttoria e della valutazione di merito della documentazione integrativa presentata, il Gruppo di lavoro esprime parere favorevole circa il possesso, da parte della Società cooperativa sociale Il Pettirosso, dei requisiti previsti dall'art. 12, comma 1, lett. b), del D.P.P. 17-124/Leg. di data 8 maggio 2008, come specificati dalla deliberazione della Giunta provinciale n.

540 del 30 aprile 2020.
Per quanto riguarda i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà disciplinati dal D.P.R. 445/2000 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 del 23 dicembre 2010, si ritiene che i controlli sulle dichiarazioni di possesso dei requisiti di accreditamento possono essere effettuati a posteriori, ad eccezione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione e di notorietà relativa ai soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, controllata ai fini dell'inserimento dei dati nella banca nazionale antimafia per le procedure previste dal decreto sopra citato.
Il Decreto legislativo n. 159/2011, denominato "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", detta le disposizioni in materia di documentazione antimafia, in attuazione degli articoli 1 e 25 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Pertanto, al fine di rilasciare l'accreditamento oggetto del presente provvedimento, il Servizio competente ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dall'art. 67 del suddetto Decreto legislativo, trasmettendo, in data 4 giugno 2025 con prot. n.
PR_TNUTG_Ingresso_0058454_20250604, la richiesta di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.).
Alla data del presente provvedimento non sono ancora stati rilasciati tramite Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) gli esiti relativi alla comunicazione antimafia comprovante l'insussistenza, nei confronti degli amministratori dell' ente sopracitato, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo e sono trascorsi più di 30 giorni dalla data di richiesta della comunicazione antimafia.
Al fine di rispettare i termini del procedimento, con nota prot. n. 537125 di data 4 luglio 2025 sono

state richieste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di certificazione e di notorietà relativa all'insussistenza, nei confronti degli amministratori dell'ente sopracitato, delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto legislativo n. 159/2011.
Pertanto, si ritiene di procedere con il rilascio dell'accreditamento con l'approvazione del presente provvedimento sotto condizione risolutiva ai sensi del Decreto legislativo n. 159/2011,
configurandosi la fattispecie prevista al comma 4-bis dell'art. 88 del citato decreto, che prevede di poter procedere anche in assenza di comunicazione antimafia, avendo acquisito le autocertificazioni delle persone soggette a verifica.
Successivamente all'approvazione delle singole determinazioni di accreditamento, il Servizio Istruzione provvederà all'adozione della determinazione che approva il registro degli enti accreditati.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
- visto l'art. 13 del D.P.P. n. 17-124/Leg. 8 maggio 2008, il quale dispone che la struttura provinciale competente gestisca e aggiorni il registro dei soggetti accreditati provvedendo alla relativa pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, in materia di attività amministrativa;
- dato atto che, nel rispetto dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.
- visti infine gli artt. 2 e 3 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 e il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e ss.mm. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
D E T E R M I N A
1. di rilasciare l'accreditamento, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del regolamento emanato con D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., alla Società cooperativa sociale Il Pettirosso (codice fiscale: 02651330223), per le seguenti tipologie di servizio:
- servizi educativi e di assistenza a favore di studenti e studentesse con bisogni educativi speciali (L.P. 7 agosto 2006 n. 5, art. 74, comma 2 lett. a);
- programmi specifici di formazione professionale (L.P. 7 agosto 2006 n. 5, art. 74,
comma 2 lett. d) ed e);

2. di disporre l'iscrizione in via ordinaria della Società cooperativa sociale Il Pettirosso (codice fiscale: 02651330223) nell'apposita sezione del registro dei soggetti accreditati, di cui all'art. 13 del D.P.P. 17-124/Leg. 8 maggio 2008;
3. di demandare a successivo provvedimento l'approvazione del registro aggiornato degli enti accreditati per l'erogazione dei servizi a favore di studenti e studentesse con bisogni educativi speciali provvedendo alla relativa pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
RIFERIMENTO : 2025-S167-00081
Pag 4 di 6
Num. prog. 4 di 6
4. di dare atto che l'accreditamento ha durata annuale a partire dalla data di adozione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il procedimento in oggetto, avviato in data 1 giugno 2025, è stato sospeso in due momenti distinti: dal 9 al 23 giugno 2025 per richiesta di integrazioni, e dal 3 al 22
luglio 2025 per acquisizione di controdeduzioni corredate da documentazione, termina con la data di adozione del presente provvedimento;
6. di rilasciare la presente autorizzazione sotto condizione risolutiva ai sensi del Decreto legislativo n. 159/2011, configurandosi la fattispecie prevista al comma 4-bis dell'art. 88 del citato decreto, che prevede di poter procedere anche in assenza di comunicazione antimafia,
avendo acquisito le autocertificazioni delle persone soggette a verifica, trascorsi i 30 giorni dalla data di richiesta della comunicazione antimafia;
7. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento in esame,
ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale.
RIFERIMENTO : 2025-S167-00081
Pag 5 di 6 GZ - DB
Num. prog. 5 di 6
Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
LA DIRIGENTE
Sandra Cainelli RIFERIMENTO : 2025-S167-00081
Pag 6 di 6
Num. prog. 6 di 6